



# **CITTA' DI TROINA**

**PRIMA CAPITALE NORMANNA DI SICILIA  
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE  
COMUNE DEL PARCO DEI NEBRODI**

---

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E SOCIALI**

### **Art. 1 – Finalità**

Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le norme concernenti la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente “contributi”, in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative per interventi, attività e iniziative che si svolgono nel territorio Comunale, aventi carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

Il Comune di Troina eroga contributi a sostegno d’iniziativa proposte dalle associazioni comunali che perseguono finalità di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo, sportivo, e di interesse generale ritenendole meritevoli di sostegno pubblico.

### **Art.2 – Ambito di applicazione**

Per il conseguimento del predetto fine, il Comune di Troina, nell’ambito dei suoi poteri di autonomia, istituisce il presente Regolamento e, a norma dell’art. 12 della L. 241/90 e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D. Lgs. 267/00, disciplina la concessione di contributi, assicurando la massima trasparenza dell’azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

### **Art. 3 – Settori d’intervento**

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- a) iniziative culturali, educative e sociali;
- b) iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
- c) iniziative di promozione del turismo e dell’immagine turistica e del territorio;
- d) iniziative di protezione civile;
- e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici;
- f) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
- g) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
- h) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
- i) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- j) iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.

### **Art. 4 - Interventi di carattere straordinario**

La definizione delle finalità, dei settori d’intervento e di attività di cui al precedente articolo non preclude al Comune la possibilità d’interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.

### **Art.5 – Soggetti Beneficiari**

Possono accedere ai suddetti benefici gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche sia private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.

Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali.

Sono escluse dalla concessione dei contributi per i settori d'intervento del presente regolamento le persone fisiche, le associazioni temporanee di persone fisiche e i comitati, spontanei o informali.

### **Art. 6 – Requisiti di Ammissibilità**

I requisiti generali di ammissibilità per la concessione sono i seguenti:

- avere sede nel Comune di Troina e svolgere l'iniziativa, per la quale è richiesta il contributo, nel Comune di Troina;
- aver svolto la propria attività in modo continuato e senza fini di lucro;
- essere regolarmente iscritto nell'Albo delle Associazioni, *ex art 7*;
- il soggetto richiedente deve essere costituito da almeno un anno limitatamente alle contribuzioni ordinarie.

L'Amministrazione comunale può concedere contributi di carattere straordinario e non ricorrente anche ad associazioni ed enti che non hanno sede legale nel Comune di Troina per interventi ed iniziative che si svolgano sul territorio comunale.

L'Amministrazione comunale può, inoltre, concedere in casi particolari contributi, per iniziative svolte fuori dal territorio cittadino purché finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio.

### **Art. 7 - L'Albo delle Associazioni**

E' istituito l'Albo delle Associazioni, di seguito denominato per brevità "Albo", aventi sede nel territorio o comunale di Troina

L'Albo è tenuto e aggiornato annualmente dal I° Settore, qualora pervengano istanze di iscrizione. Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato e sede legale nel territorio comunale. Lo statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

L'Albo è strutturato in:

- A. Indice;
- B. Anagrafica, costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statutari delle Associazioni iscritte;
- C. Classificazione (Protezione civile, Spettacolo e cultura, Sport e tempo libero, Turismo e attività produttive, Ambiente);

Le Associazioni presentano, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto dal Comune, allegando:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
- b) per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
- c) per le sole associazioni di volontariato: attestazione d'iscrizione agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove di competenza.
- d) l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- e) numero/Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
- f) copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi d'incompletezza e irregolarità della documentazione presentata). L'omessa sottoscrizione della

domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento.

Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie.

La concessione di contributi ordinari alle associazioni è subordinata all'iscrizione della stessa all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali.

Al venir meno di uno dei requisiti richiesti l'iscrizione all'Albo Comunale è cancellata con effetto immediato.

La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto. Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopraccitata al verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione dell'Albo medesimo.

### **Art. 8 – Spese ammissibili**

Il contributo è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:

- a) spese di tipografia;
- b) spese di pubblicità e/o affissione;
- c) spese di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
- d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
- e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- f) spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
- g) spese per l'allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
- h) spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
- i) borse di studio;
- j) spese postali;
- k) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc.);
- l) rimborso spese (carburante, viaggio, polizze assicurative per persone o cose) connesse alla realizzazione dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata;
- m) spese di iscrizione a campionati e specifiche iniziative sportive;
- n) spese per polizze assicurative;
- o) spese per visite mediche;
- p) spese per servizi di pulizie;
- q) spese per le prestazioni dei tecnici sportivi;
- r) spese per acquisto materiale vestiario;
- s) spese per attrezzatura sportiva o per attrezzatura relativa alla gestione della sede operativa.

### **Art. 9 – Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a. spese non dettagliate in modo specifico;
- b. spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- c. spese di vitto relativo a soggetto appartenente all'Organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- d. acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, video cinematografiche) e mostre;

- e. autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- f. spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
- g. spese non dettagliate in modo specifico;
- h. oneri relativi ad attività promozionali dell'Associazione;
- i. oneri relativi ad attività di formazione;
- j. oneri relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati dall'Ente;
- k. oneri relativi a seminari, convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata;
- l. rimborsi spese per energia elettrica, telefonia, servizio idrico;
- m. spese per quote associative per l'iscrizione ad altre associazioni;
- n. spese per acquisto o dotazione di beni di proprietà dell'associazione.

### **Art. 10 – Modalità di richiesta**

Il contributo finanziario e le agevolazioni economiche possono essere richiesti da associazioni che siano state costituite da almeno un anno. Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.

Le domande di contributo devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello allegato e secondo le modalità ivi indicate.

La concessione del contributo è concessa dal Responsabile del Servizio, sentita la Giunta Comunale.

L'istruttoria per la concessione di benefici viene attivata previa presentazione di regolare richiesta, come da stampato denominato "ALLEGATO A", da inoltrare:

- entro il 30 novembre di ogni anno per i contributi richiesti a sostegno delle attività e delle iniziative ordinariamente svolte e/o promosse nel corso dell'anno (contributi ordinari).
- entro 30 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'evento per i contributi richiesti a sostegno di attività e iniziative particolari svolte e/o promosse "una tantum" e comunque non ricorrenti ed eccezionali rispetto all'attività ordinaria (contributi straordinari).

La richiesta dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'associazione;
- i dati personali del legale rappresentante;
- la somma richiesta a titolo di beneficio;

ed alla stessa dovranno essere allegati:

- lo statuto dell'associazione;
- l'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- il bilancio previsionale per l'anno nel quale si chiede il beneficio;
- una relazione sulle attività e iniziative svolte e/o promosse nell'anno precedente;
- *per i contributi ordinari*: una relazione programmatica sulle attività e iniziative che si intendono svolgere e/o promuovere nel corso dell'anno nel quale si chiede il beneficio;
- *per i contributi straordinari*: una relazione dettagliata sull'attività o iniziativa particolare che si intende svolgere e/o promuovere con preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

Il contributo ordinario può essere richiesto per un'unica attività/iniziativa, in ogni settore d'intervento, oltre che per l'attività sociale, fatta salva esclusivamente la possibilità in ambito sportivo di richiedere contributo sia per manifestazione sia per partecipazione a campionati.

### **Art. 11– Concessione**

L'ammissibilità alla erogazione del beneficio è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del servizio competente, il quale dovrà verificare la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati, pena l'esclusione della concessione del beneficio. L'eventuale rigetto della richiesta, conseguente all'esito negativo dell'istruttoria, dovrà essere debitamente motivato e comunicato per iscritto dal funzionario Responsabile.

La valutazione della richiesta del beneficio viene svolta sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta;
- grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà ed integrazione;
- altre eventuali forme di sostegno da parte del comune di cui già gode il soggetto proponente (es. sede dell'associazione)
- grado di coinvolgimento dei cittadini;
- natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- carattere dell'associazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro e a favore di terzi;
- originalità e innovativa del progetto;
- coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale.

L'ammontare della somma da erogare è stabilito dalla Giunta Comunale, di norma non superiore all'80% dell'ammontare totale richiesto, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria, delle risorse disponibili in bilancio e delle relative priorità.

La concessione del beneficio è effettuata con provvedimento del funzionario Responsabile del servizio competente.

### **Art. 12 – Acconto**

La Giunta Comunale, con la deliberazione di concessione del contributo, può disporre, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'avvio e la realizzazione dell'iniziativa, opera o attività, la corresponsione di un acconto non superiore al 50% del contributo concesso.

Per l'erogazione dell'acconto non si applica quanto previsto negli articoli seguenti che disciplinano l'erogazione e la rendicontazione.

Nella fase di erogazione a saldo, in applicazione a quanto previsto negli articoli seguenti, qualora l'acconto risultasse superiore al contributo erogabile, l'eventuale eccedenza dovrà essere rimborsata con l'applicazione di una sanzione pari al doppio di tale importo.

### **Art. 13 - Erogazione e rendicontazione**

I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune).

La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

1. copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
2. dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;
3. delibera del Comitato Esecutivo che attesti l'assegnazione di eventuale borsa di studio.

I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- a. i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- b. i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- c. le voci di spesa;
- d. l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.);

Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso.

Fatta eccezione tale ipotesi non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che siano privi di uno o più degli elementi minimi. I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

Il rendiconto dovrà essere presentato entro il termine indicato in apposita comunicazione inviata dall'Ufficio competenze, al termine dell'annualità di riferimento, con le modalità e ai recapiti che saranno indicati dall'Associazione in sede di istanza, pena revoca del contributo stesso.

#### **Art. 14 – Riduzione e Revoca del contributo**

Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.

Il contributo sarà altresì ridotto in caso di realizzazione parziale delle attività e delle iniziative proposte ai fini dell'erogazione del contributo.

Nel caso in cui l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma presentato al Comune, o la rendicontazione non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta, o ancora, vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa, o non vengano rispettate le norme del presente regolamento, la Giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio competente, procede alla revoca del contributo.

Qualora il Comune di Troina risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari, all'atto dell'erogazione del contributo non sarà erogato il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione.

#### **Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

#### **Art. 16 – Norme transitorie e finali**

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni preesistente iscrizione in registri o elenchi comunali non avrà più alcun valore ed ogni associazione per avere accesso a contributi, dovrà procedere ex novo, secondo quanto stabilito dagli art. 7 e segg. del presente regolamento.

In via del tutto eccezionale, per le attività effettivamente svolte nell'anno 2017 è possibile richiedere il contributo, entro e non oltre il 10 dicembre 2018, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni delle leggi vigenti in materia e dello Statuto comunale.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata e sostituita ogni altra disposizione comunale vigente in materia.



**CITTA' DI TROIINA**  
PRIMA CAPITALE NORMANNA DI SICILIA  
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE  
COMUNE DEL PARCO DEI NEBRODI

---

ALLEGATO "A"  
Spett.le  
COMUNE DI TROIINA

**OGGETTO:** richiesta di contributo finanziario.

Il sottoscritto ..... Nato a ..... il .....

residente in ..... Via ..... n. ....

in qualità di legale rappresentante dell'associazione denominata

.....

con sede in ..... in Via ..... n. ....

recapito telefonico..... E-mail .....

per la quale assume piena responsabilità

**RICHIESTE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO**

ORDINARIO a sostegno delle attività ed iniziative ordinariamente svolte e/o promosse nel corso dell'anno (la domanda va presentata entro il 30 novembre di ogni anno) dell'importo di

€.....;

STRAORDINARIO a sostegno dell'attività e/o iniziativa denominata